

CODICE ETICO

Gruppo Cedacri

Riservatezza

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato, incluse le modalità di offerta e le strategie di pricing. CEDACRI fornisce queste informazioni prevedendo che venga mantenuta adeguata riservatezza sui contenuti. Il documento non sarà copiato, riprodotto, anche in parte, né divulgato senza il consenso scritto della CEDACRI.

SOMMARIO

1. PREMESSA	5
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	6
3. PRINCIPI E VALORI	7
3.1. Etica e Affari	7
3.2. Obiettivi e valori	7
3.3. Rispetto di leggi e regolamenti vigenti	7
4. PRINCIPI NORMATIVI	8
4.1. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	8
4.2. Reati societari	8
4.3. Falsità in monete e valori di bollo	8
4.4. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico	8
4.5. Delitti contro la personalità individuale	9
4.6. Reati finanziari	9
4.7. Reati transazionali	9
5. TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE	10
5.1. Salute e sicurezza	10
5.2. Ambiente	10
6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE	11
6.1. Uso e conservazione delle informazioni aziendali	11
6.2. Uso delle informazioni informatiche	11
7. PRINCIPI CONCERNENTI LA GESTIONE AZIENDALE	12
7.1. Amministrazione e bilancio	12
7.2. Comportamenti illeciti	12
8. RAPPORTI CON I DESTINATARI DEL CODICE	13
8.1. Rapporti con gli azionisti	13
8.2. Rapporti con i dipendenti	13
8.3. Rapporti con i clienti	13
8.4. Rapporti con i fornitori	13
8.5. Rapporti con la pubblica amministrazione	13
9. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
10. SANZIONI	16

Titolo documento
21/07/2011

11. . DIVULGAZIONE

17

1. PREMESSA

L'etica nell'attività imprenditoriale è approccio di fondamentale importanza per il buon funzionamento e la credibilità di un'azienda verso gli azionisti, verso i clienti ed i fornitori e, più in generale, verso l'intero contesto sociale economico nel quale la stessa opera.

Cedacri e le società del Gruppo (di seguito il Gruppo Cedacri) intendono trasformare in un vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento dei valori etici che la animano diffusamente.

Il Gruppo Cedacri eroga servizi informatici di outsourcing globale per il mondo bancario, finanziario e delle concessionarie esattoriali.

Gli interventi normativi, in particolare il D.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi dai propri esponenti, dipendenti e collaboratori, hanno reso indispensabile codificare i principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza, in base ai quali deve essere conformata la condotta di tutti i soggetti che si trovano ad operare con il Gruppo Cedacri.

Il Gruppo Cedacri ha ritenuto opportuno adottare il "Codice Etico" (di seguito Codice): un documento che raccoglie in modo ufficiale ed organico l'insieme dei principi di comportamento delle società nei confronti dei principali portatori di interesse, in qualche caso anche a rinforzo delle normative di legge vigenti, orientando i diversi soggetti sulle linee di condotta da seguire e su quelle da evitare, individuando le responsabilità e le eventuali conseguenze in termini di sanzioni.

Il modello organizzativo e le procedure interne adottate da ciascuna società del Gruppo per lo svolgimento delle sue attività in genere, ed, in particolare, di quelle di cui si fa menzione nei successivi capitoli, si conformano alle regole contenute nel presente Codice.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

I principi suddetti e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone legate da rapporti di lavoro subordinato col Gruppo Cedacri e per tutti coloro che operano per il Gruppo Cedacri, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, di seguito tutti definiti anche con il termine "Destinatari".

3. PRINCIPI E VALORI

3.1. ETICA E AFFARI

La trasparenza, la correttezza, il rispetto delle regole aziendali rappresentano l'insieme di valori distintivi che connotano l'attività e le relazioni del Gruppo Cedacri e costituiscono la base imprescindibile di ogni rapporto con terze parti. Questi valori sono da ritenersi indispensabili per la natura stessa dei servizi offerti e delle informazioni trattate.

3.2. OBIETTIVI E VALORI

L'attività del Gruppo Cedacri, nel perseguire gli interessi aziendali, avendo sempre presenti i valori etici che il Gruppo fa propri, mira anche a:

- valorizzare le conoscenze professionali del personale, in un ambiente di lavoro ispirato alla correttezza e alla collaborazione, sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza;
- responsabilizzare e coinvolgere i dipendenti e i collaboratori, con riguardo agli obiettivi specifici da raggiungere e alle modalità da perseguire;
- interpretare le esigenze dei clienti rispettando i principi di un corretto esercizio dell'attività;
- perseguire gli interessi aziendali con comportamenti leali e corretti, mirando ai massimi livelli di integrità professionale.

3.3. RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

Il Gruppo Cedacri rifiuta qualsiasi comportamento, anche se posto in essere in suo favore, che sia contrario alla legge, regolamenti vigenti o alle linee indicate nel Codice.

Non sono ammessi comportamenti, neppure se sollecitati dai clienti stessi, volti a contrastare o ad eludere le normative vigenti e i regolamenti interni.

Non possono essere accolte richieste dei clienti contrarie alla dignità professionale e a quanto previsto dal presente Codice.

Il Gruppo Cedacri svolge un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche attinenti al Codice e svolge attività di controllo e verifica del rispetto della normativa vigente, promuovendo strumenti organizzativi per prevenire la violazione di disposizioni di legge e principi etici.

4. PRINCIPII NORMATIVI

4.1. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Gruppo Cedacri si attende che i Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001.

4.2. REATI SOCIETARI

Il Gruppo Cedacri si attende che i Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti reati in materia societaria previsti dal codice civile, richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

4.3. FALSITÀ IN MONETE E VALORI DI BOLLO

Il Gruppo Cedacri rifiuta ogni comportamento rivolto alla falsificazione, contraffazione e alterazione delle monete aventi corso legale nella Comunità Europea o fuori, e anche dei valori di bollo.

Quanto detto comporta che, né i dipendenti, né nessun altro collaboratore della Capogruppo e delle Società controllate, in senso più ampio i Destinatari, devono contraffare né in altro modo alterare (e nemmeno partecipare in qualsiasi modo all'alterazione o contraffazione) monete e/o valori di bollo.

Il Gruppo Cedacri è contrario, e vieta ai suoi dipendenti e a chiunque per suo conto o nel suo interesse, di usare, spendere o in qualsiasi altro modo mettere in circolazione, le monete e i valori suddetti.

4.4. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Il Gruppo Cedacri si attende che i Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere atti o comportamenti che possano agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 quater D.Lgs 231/2001 introdotti dalla Convenzione di New York del 9/12/1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo nazionale e internazionale.

4.5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Il Gruppo Cedacri si attende che i Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati contro la personalità individuale previsti dal codice penale e dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, come introdotti dalla legge 228/03 recante misure contro la tratta di persone e la pedo-pornografia.

4.6. REATI FINANZIARI

Il Gruppo Cedacri si attende che i Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere atti o comportamenti che possano agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001 come introdotti dalla legge 62/2005, c.d. legge comunitaria 2004.

4.7. REATI TRANSAZIONALI

Il Gruppo Cedacri si attende che i Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere atti o comportamenti che possano configurare un reato transnazionale, che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

5. TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

5.1. SALUTE E SICUREZZA

I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Essi devono inoltre mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno nel rispetto altresì dell'organizzazione esistente all'interno dell'impresa.

5.2. AMBIENTE

Il Gruppo Cedacri promuove una politica aziendale attenta alle problematiche socio-ambientali e al territorio. In coerenza con la propria linea di attenzione alle problematiche ambientali il Gruppo mette in atto le seguenti azioni:

- aggiornamento tecnologico degli impianti volto a garantire, ove possibile, la riduzione dei fattori di inquinamento;
- gestione degli acquisti e degli smaltimenti finalizzata, ove possibile, al recupero/riutilizzo di materie prime, nel rispetto di standard di economicità.

6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

6.1. USO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

Ciascun Destinatario, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione della propria funzione, è obbligato ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale del Gruppo Cedacri. In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;
- a comunicare i dati e le informazioni in conformità alle procedure stabilite o su espressa autorizzazione dei superiori gerarchici e, comunque, in caso di dubbio o incertezza, dopo aver accertato (rivolgendosi ai superiori o riscontrando oggettivamente nella prassi del Gruppo) la divulgazione nel caso specifico dei dati o delle informazioni;
- ad assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgazione dei dati e delle informazioni riguardanti terzi collegati al Gruppo Cedacri da rapporti di qualsiasi natura e, se del caso, richiederne il consenso.

Il Gruppo Cedacri si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

6.2. USO DELLE INFORMAZIONI INFORMATICHE

Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, assicurando la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività del Gruppo Cedacri.

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, con le modalità e nei limiti indicati dal Gruppo Cedacri o dalle Società Clienti.

Il Gruppo Cedacri si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice della Privacy"), i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività.

7. PRINCIPI CONCERNENTI LA GESTIONE AZIENDALE

7.1. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

I Destinatari coinvolti in attività amministrative e contabili devono rispettare scrupolosamente le procedure interne, le norme di legge ed i principi contabili. In particolare le rilevazioni contabili ed i documenti si basano su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettono la natura dell'operazione cui fanno riferimento, gli stessi vengono archiviati con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.

I Destinatari venuti a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni devono informare il proprio superiore e secondo la gravità del fatto l'Organismo di Vigilanza. I Destinatari nel predisporre i bilanci di esercizio dovranno operare con criteri prudenziali, supportati dalle conoscenze delle tecniche contabili o più specifiche del settore interessato ed in ogni caso con la diligenza richiesta agli esperti del settore.

7.2. COMPORAMENTI ILLECITI

Il Gruppo Cedacri stabilisce che i Destinatari si debbano astenere dall'erogare o promettere a terzi, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire gli interessi della Capogruppo e/o delle Società appartenenti al Gruppo, anche se sottoposti a illecite pressioni.

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con il Gruppo Cedacri. Non sono consentiti omaggi di valore significativo; se di modico valore gli stessi devono essere ascrivibili unicamente ad atti di reciproca cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali. Inoltre agli stessi è vietato esporre fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni. Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di comportamento definiti dal presente Codice devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

8. RAPPORTI CON I DESTINATARI DEL CODICE

8.1. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Il Gruppo Cedacri nei rapporti con i propri azionisti si impegna a salvaguardare il patrimonio aziendale, utilizzando criteri di sana e prudente gestione.

8.2. RAPPORTI CON I DIPENDENTI

I Dipendenti devono attenersi all'osservanza dei principi di tutela e rispetto della persona umana, lealtà, dignità, moralità, correttezza nei rapporti personali, integrazione e collaborazione interfunzionale, senso di responsabilità e rispetto dei rapporti gerarchici e funzionali.

Il Gruppo Cedacri tiene costantemente informati i dipendenti delle direttive aziendali attraverso i canali di informazioni più opportuni.

8.3. RAPPORTI CON I CLIENTI

Il Gruppo Cedacri stabilisce che i Destinatari devono adottare comportamenti volti a soddisfare le giuste esigenze del Cliente, con l'obiettivo di consolidare il rapporto nel rispetto della normativa vigente.

8.4. RAPPORTI CON I FORNITORI

Il Gruppo Cedacri seleziona con particolare attenzione i fornitori nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, appurando l'effettiva competenza tecnica e professionale ed i mezzi/strumenti adeguati per far fronte all'attività commissionata.

Il Gruppo Cedacri ha stabilito di inserire nei contratti con i fornitori clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di gravi violazioni dei precetti del Codice.

8.5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti del Gruppo Cedacri con la Pubblica Amministrazione ed i pubblici funzionari stranieri sono improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, nel rispetto del carattere pubblico della funzione. Il Gruppo Cedacri stabilisce che è vietato ai Destinatari promettere o erogare somme a pubblici ufficiali e a dipendenti della Pubblica Amministrazione sotto qualsiasi forma direttamente o indirettamente per indurre o facilitare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere per promuovere l'interesse/vantaggio del Gruppo Cedacri.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, anche con pressioni illecite, deve informare l'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari non devono procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto né per sé, né per il Gruppo Cedacri, né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri.

Pertanto, il Gruppo Cedacri stabilisce che i Destinatari non devono in nessun caso:

1. far ottenere, indebitamente al Gruppo Cedacri contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
2. utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati al Gruppo Cedacri, per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

Per tutti i fatti che costituiscono reato, i Destinatari devono comunque informare l'Autorità Giudiziaria competente.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Gruppo Cedacri, nell'ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze espresse dal D.lgs. 231/01, ha istituito un apposito Organismo di Vigilanza. Tale Organismo avrà la funzione di verificare il corretto funzionamento del modello organizzativo ed il rispetto da parte dei dipendenti delle norme contenute nel Codice, proponendo l'eventuale aggiornamento. Tale Organismo riferirà periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte.

10. SANZIONI

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari o dai soggetti aventi relazioni d'affari con il Gruppo Cedacri.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

11.. DIVULGAZIONE

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del 2 settembre 2009.

Ciascuna società del Gruppo si impegna a far conoscere il presente Codice ai sensi del D.lgs. 231/01 a tutti i Destinatari.